

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente

" Pietro PANNELLA Consigliere

" Giuseppe BORRÈ "

" Giovanni OLLA "

" M. Rosario MORELLI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

G. F., elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Mazzini, 27, presso l'avv. Alessandro Sperati che lo rappresenta e difende con l'avv. Piero Olla,; giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

M. A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che la rappresenta e difende con gli avv.ti Piergiorgio ed Agostino Frau, giusta delega in atti.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 280-90 della Corte di Appello di Cagliari del 12.11.1990;

Sono presenti per il ricorrente l'avv. Sperati;

Per il resistente l'avv. Romanelli;

Il Consiglio dr. Morelli svolge la relazione;

La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso;

La difesa del resistente chiede rigetto del ricorso;

Il P M. dott. E. Romagnoli conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 febbraio 1990, il Tribunale di Cagliari dichiarava la separazione personale dei coniugi F. G. ed A. M., condannando il primo (per quanto ancora ne interessa) a corrispondere alla moglie (anche assegnataria della casa coniugale) la somma di L. 800.000 mensili a titolo di mantenimento.

Interponeva appello il G., sostenendo che la M. aveva nel frattempo allacciato una relazione more uxorio con tale G. M., per cui chiedeva di essere assolto da ogni obbligo di mantenimento nei confronti della donna.

E la Corte di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame, riduceva a L. 500.000 l'importo dell'assegno mensile dovuto dal G..

Avverso detta sentenza, depositato il 12 novembre 1990, ricorre ancora il G. per cassazione.

L'intimata si è costituita con deposito di controricorso.

Diritto

Motivi della decisione

1. Con l'unico mezzo della impugnazione, il ricorrente denuncia il vizio di "omesso esame ed omessa motivazione" sul punto della instaurata convivenza more uxorio da parte della M..

Ma la censura è all'evidenza destituita di fondamento.

Infatti - contrariamente a quanto nel ricorso ora si assume - i giudici a quibus non hanno, in realtà, mancato di considerare e valutare la circostanza su riferita (oltreché ai fini della imputabilità della separazione in quella sede ancora in discussione anche) agli effetti dell'obbligo di mantenimento: come, del resto, dimostra il fatto che proprio "in aderenza alla nuova situazione" essi si sono indotti a ridurre (da 800) a 500 mila lire, l'importo mensile dell'assegno in questione.

Ed è appena il caso di osservare, quanto alla misura di tale riduzione, che essa costituisce il risultato di una valutazione di fatto, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, come tale non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, a fortiori sotto il profilo della sua

congruità od opportunità.

2. Resta l'ulteriore motivo di doglianza, adombrato in alcuni passaggi argomentativi del ricorso, per cui la relazione extraconiugale dovrebbe, ex se, porre fine all'obbligo di mantenimento del coniuge separato, in applicazione di più lato principio desumibile dall'art. 5 l. 1970 n. 898.

Ma, al riguardo è sufficiente rammentare (senza che sia necessario addentrarsi nel problema dei limiti di giuridicità della c.d. famiglia di fatto) che - come già altre volte puntualizzato la convivenza more uxorio di una delle parti rileva in realtà solo (e nei limiti) in cui appunto incida sulla loro reale e concreta situazione economica, risolvendosi, sul piano fattuale, in una condizione e fonte (non aleatoria) di reddito per il coniuge convivente (cfr. n. 1477-82, n. 5717-85, per tutte).

Ed invero la norma dell'art. 5 cit. secondo la quale l'obbligo della corresponsione dell'assegno divorzile cessa con il nuovo matrimonio del coniuge creditore - trova giustificazione nel diritto, per l'effetto acquisito da quest'ultimo, di conseguire il mantenimento dal nuovo coniuge: per cui appunto, nella diversa situazione della convivenza extraconiugale, in cui un diritto siffatto non sussiste, la norma stessa non può trovare applicazione nè estensiva, nè analogica; senza che ciò neppure autorizzi ad ipotizzare una violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza, la quale resta esclusa in radice proprio per la rilevata non omogeneità delle due situazioni comparate.

3. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio come in dispositivo liquidate.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 6.500.000 oltre L. 1.500.000 per onorari di avvocato.

Deciso in Roma il 27 ottobre 1992.